

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUONVICINO, MAIERÀ, GRISOLIA,
SANTA DOMENICA TALAO e VERBICARO
(Provincia di Cosenza)**

(Ex Art. 30 del Testo Unico EE.LL.)

per la partecipazione al **BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI.**

Tra:

- il **COMUNE DI MAIERÀ**, C.F.: 00394620785 nella persona del legale rappresentante, Sindaco pro-tempore Ing. Ivano RUSSO;
- il **COMUNE DI BUONVICINO**, C.F.: 00402260780 nella persona del legale rappresentante, Sindaco pro-tempore Dott.ssa Angelina BARBIERO;
- il **COMUNE DI GRISOLIA**, C.F.: 00431430784 nella persona del legale rappresentante, Sindaco pro-tempore Dott. Saverio BELLUSCI;
- il **COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO**, C.F.: 00383810785 nella persona del legale rappresentante, Sindaco pro-tempore Dott. Alfredo Giuseppe LUCCHESI;
- il **COMUNE DI VERBICARO**, C.F.: 00256290784 nella persona del legale rappresentante, Sindaco pro-tempore Dott. Francesco SILVESTRI;

PREMESSO

CHE il la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia, ha pubblicato il BANDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI;

CHE il Bando summenzionato, disciplina i termini, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti di investimento pubblico da finanziare nell’ambito del “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, di cui all’articolo 3, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, di seguito “Piano”;

CHE il medesimo Piano è finalizzato alla tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale;

CHE i destinatari del Bando di che trattasi, sono i piccoli Comuni che rientrano nell’elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021;

CHE la presentazione del progetto da parte di ciascun Comune può essere inoltrata alternativamente con le seguenti modalità: singolarmente, in

- convenzione o per il tramite di un'Unione di comuni a cui lo stesso Comune appartiene;
- CHE** in caso di convenzione, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto: all'inoltro della domanda deve provvedere il Comune capofila in caso di convenzione tra Comuni, ovvero l'Unione in caso di convenzione tra un Comune e un'Unione;
- CHE** in ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Bando di riferimento, a ciascun progetto è attribuito un punteggio massimo di 100, nel rispetto degli specifici criteri di assegnazione di cui alla nota metodologica allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022;
- CHE** in ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Bando di riferimento, ai progetti presentati dai Comuni singolarmente è applicato un coefficiente moltiplicativo di 0,8: detta decurtazione non è applicata ai progetti presentati da Comuni istituiti a seguito di fusioni, da Comuni in convenzione o da un'Unione di Comuni;
- CHE** l'art. 23-ter del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, conv. in L. n. 114 del 11 agosto 2014 e ss.mm.ii. ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 3-bis del Codice dei Contratti Pubblici, con successive integrazioni e modificazioni, prevedendo che:
- esse sono entrate in vigore il 1° novembre 2015, quanto all'acquisizione di beni, servizi, lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso;
 - i comuni possono attualmente comunque procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- CHE** numerose interpretazioni, tra cui la definitiva determinazione ANAC del 11.09.2015, hanno evidenziato come il termine "accordo consortile", riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione tecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni che in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa come accordi convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza;
- CHE** l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, mentre l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- CHE** da tale combinazione di norme deriva per i Comuni non capoluogo la possibilità di definire il modello organizzativo per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma congiunta o aggregata mediante una convenzione per

la gestione associata della funzione, tenendo peraltro conto che il comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

CHE a tal riguardo la costituzione dell'ufficio delegato, va anche inquadrata nell'ambito dell'art. art.15 L. 241/90 comma 1 (Accordi fra pubbliche amministrazioni): *“...le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”* che (Corte dei Conti Liguria n.44/2013), *ben inquadra la ratio del comma 3-bis dell'art. 33 D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, laddove ci si trova al cospetto di “un accordo negoziale avente causa pubblicistica, che ben può avere come contenuto la costituzione di un ufficio comune ..., con il compito di acquistare congiuntamente con contratti di diritto privato beni e servizi in quantità nominale, al fine di conseguire sensibili risparmi di spesa.”;*

CHE in specie in merito alla costituzione di un ufficio delegato presso un Soggetto Giuridico partecipato da Enti Locali, la bozza di Determinazione ANAC del 28.04.2015, recita che *“Esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3 bis, invece, anche società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, in ordine all'affidamento di contratti pubblici per i comuni facenti parte delle suddette forme, devono ritenersi moduli operativi compatibili con la ratio del comma 3 bis dell'art. 33. Esse possono rappresentare, infatti, lo strumento attraverso cui si individua l'ufficio dell'unione, dell'associazione o dell'accordo tra più comuni che curi i loro acquisti in modo centralizzato”;*

CHE tale bozza di determinazione è stata confermata nella Determinazione ANAC 11.09.2015, laddove *“Esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3-bis, anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici”;*

CHE in data 21 luglio 2023, presso il Comune di Maierà (CS) è stata indetta conferenza di Sindaci per la valutazione della partecipazione al **BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI;**

CHE per la partecipazione al Bando summenzionato, si manifesta la necessità di stipulare una apposita convenzione tra i comuni di Buonvicino, Grisolia,

Maierà, Santa Domenica Talao e Verbicaro, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico Enti Locali (TUEL);

CHE le parti interessate, considerate le proprie esigenze e liberamente apprezzato il contenuto delle condizioni contrattuali negoziate, hanno ritenuto a loro volta conveniente sottoscrivere il presente atto ("CONVENZIONE") ed assicurare la correttezza del rapporto;

CHE con tali reciproche disponibilità e concessioni le parti intendono per quanto di ragione, comporre e prevenire ogni questione insorta o insorgenda tra loro in relazione alla realizzazione degli interventi previsti;

CHE il Sindaco del Comune di Buonvicino sottoscrive il presente in virtù di delibera di C.C. n. _____ del ____/____;

CHE il Sindaco del Comune di Grisolia sottoscrive il presente in virtù di delibera di C.C. n. _____ del ____/____;

CHE il Sindaco del Comune di Maierà (CS) sottoscrive il presente in virtù di delibera di C.C. n. _____ del ____/____;

CHE il Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao (CS) sottoscrive il presente in virtù di delibera di C.C. n. _____ del ____/____;

CHE il Sindaco del Comune di Verbicaro (CS) sottoscrive il presente in virtù di delibera di C.C. n. _____ del ____/____;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto, i criteri per la partecipazione al **BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI** e ne regolarizza le funzioni tra il Comune di Maierà, individuato come Comune capofila, ed i Comuni di Buonvicino, Grisolia, Santa Domenica Talao e Verbicaro.

Art. 2 - Attività e funzioni da svolgere da parte del comune capofila

Il comune capofila, individuato nel comune di Maierà, svolgerà tutte le funzioni di soggetto incaricato alla presentazione Bando e svolgerà le funzioni di coordinamento delle attività finalizzate alla partecipazione al Bando stesso, in via generale stabilite come di seguito: condivisione con i comuni associati degli indirizzi di progetto per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'Art. 6 del Bando.

Art. 3 - Attività e funzioni da svolgere da parte dei comuni associati

I comuni associati (Buonvicino, Grisolia, Santa Domenica Talao e Verbicaro), intendono perseguire gli stessi obiettivi di partecipazione al **BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI** per la futura realizzazione degli interventi auspicabilmente finanziati, in particolare, svolgerà le seguenti attività e funzioni:

1. condivisione con il comune capofila degli indirizzi di progetto per il perseguimento del Bando pubblico;
2. indicazione ed individuazione puntuale dei siti e delle zone ricadenti nel proprio territorio comunale, ove ubicare le infrastrutture previste dall'intervento generale.
3. approvazione delle fasi di progettazione fino al livello di progettazione esecutiva ed eventuali varianti in corso d'opera che si renderanno necessarie durante le fasi esecutive degli interventi.

Art. 4 – Validità della convenzione e termini di attuazione

La presente convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione dei rappresentanti legali degli Enti associati, a seguito di approvazione della bozza dai rispettivi Consigli Comunali, fino alla conclusione della fase di valutazione dei progetti presentati da parte del Dipartimento Casa Italia, coincidente con il decreto di finanziamento per il singolo Comune aderente. Qualsiasi variazione alla presente prima della sottoscrizione dei rappresentanti legali degli Enti aderenti, dovrà essere sottoposta all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Art. 5 – Quadro generale della spesa

Ai sensi dell'Art. 4 – *Importo massimo e condizioni di erogazione del finanziamento*, l'importo massimo per cui si può fare richiesta è pari ad € 3.500.000,00, per come di seguito assegnato ai singoli Comuni aderenti:

- Comune di Buonvicino – Euro 700.000,00;
- Comune di Grisolia – Euro 700.000,00;
- Comune di Maierà – Euro 700.000,00;
- Comune di Santa Domenica Talao – Euro 700.000,00;
- Comune di Verbicaro – Euro 700.000,00;

per come stabilito dall'art. 5 della convenzione medesima, le spese ammissibili sono quelle previste dal D.Lgs. n. 36/2023, che in via preliminare sono distinte come di seguito riportato nel quadro tecnico-economico preliminare:

Il medesimo quadro economico potrà subire variazioni di assestamento ai sensi di legge durante tutto l'arco di realizzazione degli interventi a seguito di ribassi d'asta delle evidenze pubbliche per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori.

ART. 6 - Organo di vigilanza sugli interventi

L'Ente finanziatore eserciterà la funzione di Alta Vigilanza sulla gestione del contributo concesso e sulla regolare esecuzione degli interventi.

Le fasi di esecuzione di ogni singolo intervento saranno eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del RUP, al quale saranno attribuiti i poteri previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 10, lett. r), del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 7 – Responsabilità della gestione

Il Comune di Maierà in qualità di capofila, gestirà tutte le incombenze Comuni previste dal bando di che trattasi, Nel mentre, se, nelle previsioni del successivo decreto di finanziamento, ogni Comune provvederà alla gestione della propria singola opera finanziata, fermo restando la gestione complessiva delle progettazioni presentate.

I Comuni sono tenuti a comunicare al Comune di Maierà i nominativi dei RUP nominati per i singoli progetti da presentare.

Al RUP compete disporre e vigilare:

- a) su tutte le operazioni riguardanti i servizi in gestione del finanziamento, accertando che si compiano secondo le norme stabilite nella presente convenzione e nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti pubblici;
- b) sull'osservanza di tutte le disposizioni comunali, provinciali, regionali e statali;
- c) sul personale addetto all'esecuzione degli interventi, circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento, la disciplina, i rapporti con il soggetto attuatore.

Il Comune di Maierà inoltre è tenuto a:

- impiegare nella prestazione di servizi gestiti in maniera diretta personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
- rispondere di eventuali danni cagionati a terzi per effetto delle attività di gestione, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.

Art. 8 – Cause di decadenza e revoche.

La presente convenzione si risolverà in caso di mancato finanziamento degli interventi presentati.

La risoluzione opererà di diritto senza bisogno di ulteriori diffide da parte del Comune di Maierà.

Per effetto della risoluzione verrà adottata immediatamente la revoca ex Art. 10 e intrapresa ogni azione utile e necessaria per far valere i diritti del Comune di Maierà.

Art. 9 – Foro competente.

Per qualsivoglia controversia tra le parti si conviene espressamente la devoluzione del contenzioso alla giurisdizione in cui ricade il Comune di Maierà (CS).

Art. 10 – Registrazione.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Per il comune di Maierà,

Ing. Ivano RUSSO

Per il comune di Buonvicino,

Dott.ssa Angelina BARBIERO

Per il comune di Grisolia,

Dott. Saverio BELLUSCI

Per il comune di Santa Domenica Talao,

Dott. Alfredo LUCCHESI

Per il comune di Verbicaro,

Dott. Francesco SILVESTRI